

Legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

(Assistenza in materia penale, AIMP)

Disegno

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 2002¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 marzo 1981² sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.

Art. 101 cpv. 2 (nuovo)

² Il condannato può essere consegnato senza il suo consenso, se una convenzione internazionale ratificata dalla Svizzera lo preveda. In questo caso, le condizioni e gli effetti della consegna sono retti esclusivamente dalla convenzione internazionale.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3360

¹ FF 2002 3864
² RS 351.1